



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 16

Organiramma

Delibera della Corte Nazionale di Giustizia

Firenze, 09 Marzo 2023

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CAPARRINI	ANDREA	COMITATO DI	EMPOLI
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
BENELLI	LUCA	COMITATO DI	FIRENZE
BALDACCI	GABRIELE	COMITATO DI	PISTOIA
MINERBA	ANTONIO	COMITATO DI	PRATO

Responsabile Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

SEGRETERIA TECNICA	Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820
Segretaria	Badalassi Giorgia

SETTORE ATTIVITA' : Coordinatore Landi Davide
Gruppo di Lavoro: Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso

SETTORE DISCIPLINA	Coordinatore	Ercolini Fabio
Giudice I° istanza regionale		Scordo Dario
Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi David		Badalassi Giorgia Bimbi Alessia

SETTORE ARBITRI	Coordinatore	De Luca Giovanni
Designatore	Baldacci Gabriele	
Coordinatore osservatori	Caparrini Andrea	
Gruppo di lavoro:	Cerchioni Massimo	

SETTORE FORMAZIONE	Coordinatore	Papa Vincenzo
Gruppo di lavoro:	Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo	

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 05/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco – Responsabile

Angelo Marzo – Componente

Massimiliano Bianchi – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S.D. G.S. ORTIMINO - Affiliata presso Comitato Territoriale UISP di EMPOLI VALDELSA

Gara del 12.11.2022 FRA

A.S.D. G.S. ORTIMINO – A.C. MASTROMARCO

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 21/11/2022 (data indicata erroneamente), indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario datato 19.01.2023 contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Meucci Lorenzo Lapo legale rappresentante della A.S.D. G.S. ORTIMINO con sede legale in via Volterrana sud n. 221 Montespertoli (FI), propone ricorso avverso la Delibera del Giudice di I Grado pubblicata sul C.U. n. 17 del 16/11/2022. Nel merito si era espressa anche la Commissione Disciplinare di Appello del S.d.A. Calcio UISP Toscana con Delibera n. 10 del 30/12/2022 pubblicata sul C.U. n. 10 2022/2023 dell'11/01/2023, a seguito di ricorso presentato dalla stessa A.S.D. G.S. ORTIMINO. Nel merito la Commissione Disciplinare di Appello, confermava la decisione del Giudice di I Grado (C.U. N.° 17 del 16/11/2022), di fatto, confermando le squalifiche dei tesserati.

I FATTI:

I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 11 A.S.D. G.S. ORTIMINO – A.C. MASTROMARCO del 12/11/2022 valevole per il Campionato Nazionale CALCIO A 11 2022-2023 S.d.A. UISP EMPOLI VALDELSA Girone 2C – 8^ giornata di andata.

Gli eventi si verificavano, dalla ricostruzione fatta dal Direttore di gara sul referto di gara, al 35° del secondo tempo dopo la espulsione di un giocatore della società A.C. MASTROMARCO, questi prima di uscire dal campo rivolgeva una frase “particolarmente” offensiva nei confronti di un giocatore extracomunitario dell’A.S.D. G.S. ORTIMINO. A seguito di questa frase diversi compagni del giocatore si scagliavano contro l’avversario reo di aver

proferito la frase offensiva. Il giocatore, secondo il rapporto arbitrale, veniva colpito a calci e pugni da alcuni tesserati dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO, puntualmente individuati sul referto arbitrale. La scena raccontata dal D.G. risultava ricca di contenuti (atteggiamenti aggressivi tenuti dai giocatori), lo stesso D.G. riferiva che l'aggressione avveniva prima vicino gli spogliatoi e successivamente vicino la linea di fondo dell'area di rigore, posizione questa raggiunta dal giocatore aggredito dopo essersi divincolato dalla prima aggressione. L'arbitro, a seguito dei fatti descritti, provvedeva ad espellere tutti i partecipanti all'aggressione e a sospendere la gara per la mancanza di numero regolamentare dei giocatori dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO. Il Giudice di primo grado, a seguito dei fatti sopra citati disponeva a carico dei giocatori della A.S.D. G.S. ORTIMINO le seguenti sanzioni:

BETTARINI SIMONE fino al 12/11/2023, ai sensi dell'articolo 227 RTN; BOTTIGLIERI NICCOLO' fino al 12/11/2024, ai sensi dell'articolo 227 RTN; CALAMIELLO ANDREA, fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; CIOLLI DANIELE fino al 12/01/2025 ai sensi dell'articolo 227 + 115 RTN; CONTICELLI MATTEO fino al 12/01/2024 ai sensi dell'articolo 227 + 115 RTN; CONTICELLI PIETRO fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; LANDI TOMMASO fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; NIGI MARCO fino al 12/11/2023 ai sensi dell'articolo 227 RTN; PICCINI GREGORY fino al 12/01/2024 ai sensi dell'articolo n 227 + 115 RTN; SOSTEGNI MATTEO fino al 12/11/2024 ai sensi dell'articolo 227 RTN.

L'A.S.D. G.S. ORTIMINO, proponeva alla Commissione Disciplinare di Appello ricorso avverso la Delibera del Giudice di I Grado pubblicata sul C.U. n. 17 del 16/11/2022. La Commissione Disciplinare del S.d.A. Calcio UISP Toscana con Delibera 10 del 30/12/2022 pubblicata sul C.U. n. 10 2022/2023 dell'11/01/2023 a seguito di ricorso presentato dalla stessa A.S.D. G.S. ORTIMINO confermava la Decisione del Giudice di I Grado (C.U. N.°17 del 16/11/2022), di fatto, confermando le squalifiche dei Tesserati della stessa società. Nelle motivazioni la Commissione chiariva che il referto del D.G., di lampante chiarezza, invero, risulta di segno contrario, rispetto a quanto asserito dal ricorrente, in quanto descrive minuziosamente l'accadimento dei fatti occorsi, specificando come al termine della baruffa il tesserato aggredito dell'A.C.

MASTROMARCO riportasse visibili segni di colluttazione. La commissione di Appello, a seguito della richiesta avanzata dalla ricorrente ha anche proceduto all'audizione di alcuni tesserati della società. Dall'audizione emergeva la presenza di alcuni video dell'accaduto che potessero chiarire quanto effettivamente occorso. Nel merito la società ricorrente produceva n. 2 video che, per la loro natura, rispecchiano i requisiti richiesti dal

Regolamento Tecnico Nazionale.

Tali video, a parere della Commissione d'Appello che li ha esaminati, in buona sostanza, riprendono una scena da due diverse angolazioni, una più vicina e una con una ripresa da maggiore distanza, comunque la distanza e l'angolazione delle immagini non permettevano di chiarire ulteriormente i fatti occorsi, i quali, comunque erano prossimi a volgere al termine. Infatti, i filmati esibiti rappresentano unicamente la "coda" di quanto precedentemente occorso, come altresì riferito dal D.G. con cui la Commissione ha avuto un confronto successivamente alla visione delle immagini. Le immagini prodotte, infatti, non permettono alla Commissione di poter appurare quanto accaduto nei secondi immediatamente precedenti allorché si sarebbero concretizzate le condotte violente così come descritte nel rapporto del D.G.. In ragione di quanto sopra espresso, la Commissione di Appello appurava la correttezza dell'inquadramento normativo applicato dal Giudice di I Grado e l'entità delle sanzioni irrogate.

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorrente motivava il presente ricorso adducendo che a circa 10 minuti dalla fine della partita, per una frase detta da un tesserato dell'AC Mastromarco contro un giocatore dell'A.S.D. G.S. ORTIMINO, "alcuni giocatori della nostra squadra hanno circondato il giocatore dell'AC Mastromarco inveendo verbalmente e con una serie di spintoni ma senza mai colpire con calci e pugni violentemente nessuno", di fatto smentendo quanto asserito

dal D.G. sul referto arbitrale

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

NEL MERITO

Dalla lettura delle “stringate” motivazioni addotte dal ricorrente che ricalcano integralmente quelle già fornite in sede di ricorso di secondo grado, non emerge nulla di nuovo né tantomeno sono state prodotte nuove prove.

Alla luce di quanto sopra questa Corte non può fare altro che verificare solo la correttezza delle motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare di Appello. Questa Commissione, allo scopo di reperire quante più notizie utili, provvedeva ad esaminare copia del fascicolo (art.168 RTN) trasmesso dal Settore di Attività Calcio competente.

MOTIVAZIONI

A parere di questa Corte la Commissione Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portavano a verificare il materiale prodotto in atti e che da questi, secondo il Per le motivazioni sopra addotte questa Corte è del parere di rigettare l’istanza del ricorso della Società A.S.D. G.S. ORTIMINO per i seguenti motivi:

1. Il ricorso presentato non contiene nuove prove rispetto a quelle già esibite e vagliate dalla Commissione Disciplinare di Appello;
2. La Commissione Disciplinare di Appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portava a verificare il materiale prodotto in atti e che da questo, secondo il proprio parere, l’episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta dei tesserati.

Con il rigetto del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di I Grado pubblicati sul C.U. n. 17 del 16/11/2022 e confermati dalla Commissione Disciplinare di Appello, con la decisione n. 10 /2022-2023 del dell’30/12/2022 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10 dell’11/01/2023 del Settore di Attività Calcio Toscana;

Si dispone l’incameramento della cauzione versata, per il rigetto del ricorso;

Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale del Settore di Attività Calcio UISP Regionale TOSCANA e del Settore di Attività Calcio UISP Comitato Territoriale EMPOLI VALDELSA, per gli adempimenti di cui all’Art. 184 lettera a) comma 3.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI III GRADO

Silvestro Giambianco – Responsabile

Angelo Marzo – Componente

Massimiliano Bianchi – Componente

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA S.d.A. Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S.Lorenzo
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161,58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail luccaversilia@uisp.it	Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@gmail.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I.D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail calcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via G. Deledda 1, 59100 Prato
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
SIENA -VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUIOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI)

*Responsabile Calcio Toscana
Federico Cocchini*